

Giudizi di responsabilità sanitaria - Consulenza tecnica d'ufficio - Omessa osservanza del requisito della collegialità ex art. 15 l. n. 24 del 2017 - Conseguenze - Nullità della sentenza - responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - "ius superveniens".

Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la sentenza resa sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare il requisito della necessaria collegialità, previsto dall'art. 15 della l. n. 24 del 2017, è nulla per inosservanza di norma processuale inderogabile.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 15594 del 11/06/2025 (Rv. 674880 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_61, Cod_Proc_Civ_art_191